

ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

09 dicembre 2020, n. 80

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in tema di Trasporto pubblico locale, per il periodo dal 9 al 22 dicembre 2020.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 117, comma 1 del d.lgs. 31 marzo 1998, n 112, in base al quale le Regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n.11 "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali":

Richiamata la legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone al comma 1: "1. Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.", proseguendo al comma 3: "3. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Dato atto dei limiti imposti al potere di ordinanza delle Regioni dal decreto-legge 19/2020 convertito con la legge n. 35 del 22/05/2020;

Dato atto che, in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata dichiarata dall'Organizzazione mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, a causa dell'estendersi della stessa a livello mondiale, è stata dichiarata la pandemia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato fino al 31 gennaio 2021;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l'ordinanza del Ministero della salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva covid-19";

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante 'misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza covid-19";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante 'misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza covid-19";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;

Visti i successivi DPCM attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recanti misure urgenti in materia di contenimento covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 "Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo n. 19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge 74 del 14 luglio 2020, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19":

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 (G.U. n. 222 del 07/09/2020) "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid 19";

Visto il decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125 con cui è stato prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021 ed il quale inoltre prevede testualmente che le Regioni possono adottare provvedimenti restrittivi rispetto alle disposizioni nazionali tenendo conto della situazione epidemiologica regionale;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 7 ottobre 2020;

Considerato il miglioramento, come da dati ufficiali, del trend dei contagi, dell'RT e dei guariti;

Dato atto che, sia pure in un contesto in cui come sopra esposto permane la necessità di misure restrittive, si evidenzia, come da dati statistici forniti dalla Sanità regionale, dopo una fase iniziale di stabilizzazione, che le misure adottate con precedenti ordinanze stanno determinando effetti in termini di riduzione dei contagi relativamente alle fasce di età degli studenti che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado;

precedenti ordinanze;



La Presidente

Considerato che tali dati evidenziano altresì una riduzione dei contagi anche nella fascia di età 11–13 anni confermando, quindi, la validità delle misure restrittive disposte con

Richiamate le precedenti ordinanze emanate dalla Presidente della Giunta regionale per fronteggiare l'emergenza Covid-19 ed in particolare l'ordinanza n. 75 del 27/11/2020 con la quale si interviene limitatamente alle attività didattiche in presenza delle classi prime delle stesse scuole secondarie sia per le scuole statali che per le scuole paritarie;

Dato atto che l'INAIL, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, ha realizzato e pubblicato dei documenti tecnici per la gestione della fase 2 dell'emergenza Covid-19, approvati dal Comitato tecnico scientifico nazionale per l'emergenza che forniscono raccomandazioni sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del virus, con l'obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori e dell'utenza nei vari settori;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica;

Preso atto del verbale del Comitato Tecnico Scientifico e del Gruppo Epidemiologico della Regione Umbria del 27 novembre 2020;

Tenuto conto del prevalente interesse pubblico alla tutela della salute dei cittadini;

Considerato il carattere temporaneo delle disposizioni di cui alla presente ordinanza che potranno essere oggetto di ulteriori determinazioni in considerazione dell'andamento dei contagi;

Preso atto dell'ordinanza del Ministro della Salute del 24 novembre 2020 (G.U. 2292 del 24 novembre 2020):

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 (G.U. n. 301 del 03/12/2020) "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonchè del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19».";

Visto il Decreto Legge 8 settembre 2020, n. 111, recante "Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare l'art. 1 "Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale";

Richiamato l'articolo 5, paragrafo 5 del Regolamento (EU) N° 1370/2007: "L'autorità competente può prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione. I provvedimenti di emergenza assumono la forma di un'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici. L'operatore di servizio pubblico ha il diritto di impugnare la decisione che impone la fornitura di determinati servizi pubblici. I contratti di servizio



pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di emergenza o le misure che impongono di stipulare un contratto di questo tipo hanno una durata non superiore a due anni"

Richiamate le ordinanze della Presidente della Giunta regionale n. 54 del 11/09/2020 e n. 61 del 08/10/2020, con le quali in via di estrema urgenza, per il periodo dal 14 settembre al 31 ottobre 2020, conformemente al Regolamento CE 1370/2007, sono stati disposti servizi aggiuntivi di supporto al servizio di trasporto pubblico, conformemente alla disposizione di cui all'art. 1, comma 1 del Decreto Legge 8 settembre 2020, n. 111, per consentire di superare le criticità connesse al nuovo coefficiente di riempimento in vista della riapertura delle scuole, affidati alle aziende del TPL indicate nella medesima ordinanza;

Visto l'ordinanza della Presidente della Giunta regionale n. 77 del 04/12/2020, che all'art. 3 dispone che "A decorrere dal 9 dicembre 2020 le attività didattiche delle classi prime, seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado, statali e paritarie, sono realizzate in presenza nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 10 lettera s) del DPCM 3 dicembre 2020.":

Ritenuto di garantire il regolare trasporto degli studenti delle scuole secondarie di 1° grado, che fruiscono dei servizi di trasporto pubblico locale, in coerenza con le misure di contenimento della diffusione del Covid-19 e nel rispetto della percentuale massima di capienza sugli autobus, pari al 50% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi;

Evidenziato che è stato chiesto alle tre Società S.C.a.R.L. (Ishtar, TPL Mobilità e ATC & Partners), di elaborare una proposta di servizi aggiuntivi di supporto al servizio programmato così come già fatto nel periodo dal 14 settembre al 31 di ottobre u.s.;

Viste le proposte elaborate dalle tre Società S.C.a.R.L. (Ishtar, TPL Mobilità e ATC & Partners) trasmesse in data 4 dicembre 2020 (nota Ishtar prot. n. 399, nota TPL Mobilità prot. n. 535 e nota ATC & Partners prot. n. 468), con le quali sono stati comunicati i piani di esercizio delle corse aggiuntive per il periodo dal 9 dicembre al 22 dicembre 2020;

Viste le dichiarazioni inviate in data 04/12/2020, con le medesime succitate note, dalle Società Ishtar S.c.ar.l., TPL e Mobilità S.c.ar.l., ATC&Partners S.c.ar.l., con le quali le Società attestano che "i servizi aggiuntivi proposti, effettueranno corse nei percorsi, dove, nel periodo precedente l'emergenza COVID-19, i mezzi dei servizi programmati hanno avuto un coefficiente di riempimento superiore all'50% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi";

Evidenziato che per l'effettuazione dei succitati servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale, al fine di contemperare le esigenze di mobilità e le misure di contenimento della epidemia da Covid-19, potranno essere utilizzate anche autovetture a uso terzi di cui all'art. 82, comma 5, lettera b), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in deroga all'articolo 87, comma 2, del medesimo codice della strada, in virtù di quanto disposto all'art. 200, comma 6-bis, del Decreto Legge n. 34/2020 come modificato con la Legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020, n. 77;

Ritenute condivisibili dette proposte presentate dai gestori, fra l'altro esaminate nel corso di incontri propedeutici che hanno consentito di esaminare le variabili alla base dei medesimi progetti in grado di garantire il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020-2021 e quindi superare le criticità in essere;



Ritenute dette proposte idonee all'azione di prevenzione e contenimento della diffusione dell'epidemia e comunque adeguate al mantenimento dei servizi minimi essenziali, in virtù della prevista domanda;

Ritenuto altresì congruo il corrispettivo per tali prestazioni così come dettagliato e giustificato nelle proposte delle Aziende;

ORDINA

Art. 1

- 1. Che dal 9 al 22 dicembre 2020, fatte salve eventuali proroghe o rettifiche, i servizi ordinari di trasporto pubblico locale saranno integrati con servizi aggiuntivi eserciti e affidati alle Società Ishtar S.c.ar.l., TPL e Mobilità S.c.ar.l., ATC&Partners S.c.ar.l., secondo i programmi di esercizio di cui agli Allegati di seguito elencati e parti integranti e sostanziali della presente ordinanza:
 - Allegato 1: Bacino 1 Ishtar S.c.ar.l.
 - Allegato 2: Bacino 2 TPL e Mobilità S.c.ar.l.
 - Allegato 3: Bacino 3 ATC&Partners S.c.ar.l..
- 2. Di stabilire che per l'effettuazione dei succitati servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale, al fine di contemperare le esigenze di mobilità e le misure di contenimento della epidemia da Covid-19, potranno essere utilizzate anche autovetture a uso terzi di cui all'art. 82, comma 5, lettera b), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in deroga all'articolo 87, comma 2, del medesimo codice della strada, in virtù di quanto disposto all'art. 200, comma 6-bis, del Decreto Legge n. 34/2020 come modificato con la Legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020, n. 77; conseguentemente, i mezzi di cui all'Allegato 4, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, sono autorizzati all'espletamento dei servizi aggiuntivi disposti con il presente atto.
- 3. Di incaricare il Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto Pubblico locale regionale di provvedere agli atti conseguenziali derivanti dalle disposizioni della presente ordinanza nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 5 del Regolamento (EU) N°1370/2007.
- 4. Di stabilire che tali servizi aggiuntivi programmati potranno essere soggetti a rimodulazioni in corso di esercizio sulla base di un accurato e continuo monitoraggio e eventualmente sospesi qualora non più indispensabili.
- 5. Le Aziende di TPL sopra indicate dovranno adottare misure organizzative per rendere efficaci le disposizioni in materia di trasporto pubblico previste dal DPCM 3/12/2020, nonché dalle nuove disposizioni eventualmente adottate dall'autorità competente garantendo il regolare trasporto degli utenti, nel rispetto della percentuale massima di



capienza sugli autobus, pari al 50% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi.

Art. 2

1. La presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale della Regione e nel Bollettino ufficiale della Regione;

La presente ordinanza viene trasmessa a:

- Prefetti di Perugia e Terni;
- Presidenti delle Province di Perugia e Terni;
- Sindaci della Regione Umbria;
- alle Aziende del trasporto pubblico locale: Ishtar S.c.ar.l., TPL e Mobilità, S.c.ar.l., ATC&Partners S.c.ar.l..

Le Aziende provvederanno ad informare, tempestivamente ed adeguatamente, gli utenti delle modifiche apportate alla programmazione dei servizi con la presente ordinanza, unitamente alle misure organizzative e gestionali adottate per limitare il contagio.

Sarà cura delle Aziende continuare ad assicurare un costante monitoraggio quotidiano dell'andamento delle frequentazioni, al fine di poter intervenire puntualmente e tempestivamente con le modifiche che si dovessero rendere eventualmente necessarie, qualora dovessero presentarsi esigenze di mobilità più consistenti, garantendo, quindi, i servizi minimi essenziali nel rispetto della domanda e del così detto distanziamento sociale, evitando sovraffollamenti.

Perugia, lì 09/12/2020

Presidente Donatella Tesei

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge